



## CITTÀ DI TORINO

### PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "INDIVIDUAZIONE AREA RESIDENZIALE CONTRO LA PROSTITUZIONE"  
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RICCA E CARBONERO IN DATA 1 OTTOBRE 2015.

Il Consiglio Comunale di Torino,

#### PRESO ATTO

che con la Legge n. 75 del 20 febbraio 1958 della Repubblica Italiana (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 1958), altrimenti conosciuta come "Legge Merlin", veniva stabilita la chiusura delle case di tolleranza, l'abolizione della regolamentazione della prostituzione in Italia e l'introduzione di una serie di reati intesi a contrastare lo sfruttamento della prostituzione altrui; e preso atto che, la stessa norma, nel dettaglio, prevede all'articolo 3 che compie reato punibile a norma di legge:

- 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'articolo 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
- 2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
- 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
- 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
- 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
- 6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
- 7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o

- gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
- 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui;

#### PRESO ATTO INOLTRE CHE

- la "Legge Merlin" al contrario della convinzione diffusa, non vieta ad una donna che intenda esercitare il meretricio di ricevere i potenziali suoi clienti nella propria abitazione, che non viene considerata come "casa di prostituzione";
- sempre analizzando la norma in questione, risulta non penalmente perseguibile la persona che eserciti la prostituzione per strada, a meno che:
  - 1) lo faccia con abiti molto succinti o con pose oscene: in tal caso commette un oltraggio al pubblico pudore;
  - 2) inviti i passanti, con parole o gesti, al libertinaggio (in tal caso viene applicata una sanzione amministrativa di Euro 92circa);
  - 3) consumi i rapporti sessuali in macchina ed in luoghi comunque accessibili al pubblico;
- è punibile a norma di legge colui che gestisca un hotel, un bar, una pensione, un centro estetico, una discoteca e sia consapevole, tollerandolo, che delle persone esercitino il meretricio all'interno della propria attività commerciale;

#### CONSIDERATO CHE

- il fenomeno della prostituzione, anche in orari pre-serali e diurni, è foriero di degrado in varie zone della nostra città, tanto nelle aree periferiche quanto nei quartieri centrali;
- il meccanismo che regola il fenomeno della prostituzione si basa sullo sfruttamento, da parte di organizzazioni criminali, di giovani donne provenienti dalle zone economicamente più disagiate e spesso introdotte clandestinamente nel nostro Paese;
- la necessità di regolamentazione dell'esercizio della prostituzione permetterebbe di tutelare esigenze di salute pubblica, di contrastare il degrado lungo le strade della nostra città e tutti i pericoli derivanti dallo sfruttamento criminoso di tali attività;

#### CONSTATATO

che la Corte di Cassazione, sezione III penale - sentenza 31 luglio 2013, n. 33160 - afferma che non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel concedere in locazione un appartamento a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), anche qualora si sia consapevoli che la locataria vi eserciterà la prostituzione. Difatti, se la locazione non è concessa allo scopo specifico di fare, dell'immobile locato, una casa

di prostituzione (nel qual caso ricorrerebbe l'ipotesi di cui al n. 2 dell'articolo 3 Legge 75/1958), la condotta del locatore non si configura propriamente come un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma semplicemente come la stipulazione di un contratto attraverso cui è consentito a quest'ultima di esercitare il suo diritto all'abitazione. Dunque l'aiuto (o più esattamente il negozio giuridico) riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non la sua attività. È vero che indirettamente ne è agevolata anche l'attività di lenocinio; ma questo rapporto indiretto non può essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell'agente ed evento di favoreggiamento della prostituzione;

#### ACCLARATO INFINE

che la prostituzione in sé non è ritenuta reato nell'ordinamento giuridico italiano;

#### IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

- 1) individuare ed adibire, anche in accordo con l'ATC, una zona residenziale in cui le prostitute possano esercitare la loro attività sotto controllo ed in accordo con le ASL così da poter garantire assistenza sanitaria e combattere lo sfruttamento;
- 2) prevedere dei canoni di locazione per chi esercita la prostituzione e predisporre un nucleo di Polizia Municipale "ad hoc" affinché possa controllare che negli appartamenti adibiti allo scopo l'esercizio del meretricio sia libero e privo di condizionamenti o suggestioni derivanti da intimidazioni criminali e che, lo stesso, non sia praticato da più persone in un unico appartamento.

F.to: Fabrizio Ricca  
Roberto Carbonero